



ATTO N. 346

---

***P***ROPOSTA DI LEGGE  
*d'iniziativa dei Consiglieri RIPA DI MEANA, DONATI e FINAMONTI*

*“Modificazioni della legge regionale 16.4.1998, n. 14 – Regolamento  
interno del Consiglio regionale”*

---

*Depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 23.11.2000*

*Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 28.11.2000*

**Relazione**  
**Modifiche alla legge 16 aprile 1998, n. 14 "Regolamento interno  
del Consiglio Regionale"**

*(proposta di legge di iniziativa del consigliere carlo ripa di meana, maurizio donati, moreno  
finamonti)*

Ill.mi Consiglieri,

Vi è una anomalia nello *status* dei Consiglieri della Regione Umbria assolutamente inspiegabile ed intollerabile che è tempo far venir meno. Ci riferiamo alla dimezzata titolarità di poteri e funzioni che colpisce i membri dell'Assemblea che ricoprono la carica di Presidente del Gruppo, e segnatamente quelli che costituiscono (esercitando una facoltà riconosciuta dall'art. 9, comma 3, della legge di Regolamento) un Gruppo di un solo Consigliere, con ciò risultando, forzosamente e non per libera scelta, Presidenti del Gruppo.

Il richiamo è, in particolare, all'impedimento che questi Consiglieri hanno e di ricoprire la carica di componente dell'Ufficio di Presidenza (art. 1, comma 5, della legge) e di assumere la presidenza di Commissioni permanenti (art. 12, comma 7, ultima parte) nonché di quelle speciali e di inchiesta (art. 15, comma 2, riferito alla norma da ultimo richiamata).

Si tratta di una anomalia tutta "umbra" (al pari di quella che attribuisce al Regolamento forma di legge, con ciò irrigidendolo), sconosciuta agli atti di *interna corporis* delle altre Regioni, che soddisfa nessun interesse pubblico, e per primo nessun interesse costituzionalmente o statutariamente rilevante.

Vero è piuttosto il contrario considerato che tale diminuzione viola patentemente, anche sotto il profilo della disparità e della irragionevolezza, lo *jus in officio* e, in modo ancor più ampio, lo *status* che, con pari rilevanza e misura, appartengono a tutti i componenti l'Assemblea.

Non v'è chi non veda, poi, come le disposizioni in parola sono in rapporto di contraddizione con quell'altra disposizione dello stesso Regolamento (art. 9, comma 3) che consente al consigliere "solitario" di costituire un Gruppo: contraddizione evidente non potendo essere intesa la disposizione stessa nel senso di privare il consigliere, titolare della rappresentanza politica, di subordinare l'esercizio di tale facoltà inerente allo *jus in officio* suo proprio, alla perdita di fondamentali diritti.

La proposta di legge si compone di un articolo unico.

Il comma 1 abroga per intero la disposizione dell'art. 1, comma 5, della legge di Regolamento che istituisce la incompatibilità tra Presidente di Gruppo e Componente dell'Ufficio di Presidenza.

Il comma 2 sostituisce l'art. 12, comma 7, eliminando la incompatibilità tra la carica di Presidente di gruppo consiliare e presidente di commissione permanente. Tale previsione per il richiamo fatto dall'art. 15, comma 2, della legge riguarda anche le commissioni speciali e di inchiesta.

*Donati e Moreno  
Carlo Ripa di Meana*

**Modifiche alla legge 16 aprile 1998, n. 14 "Regolamento  
interno del Consiglio Regionale"**

**(proposta di legge di iniziativa del consiglieri carlo ripa di meana, maurizio  
donati, moreno finamonti)**

**articolo unico**

*(modifiche agli articoli 1 e 12 della legge regionale 16 aprile 1998,  
n. 14, "Regolamento interno del Consiglio Regionale")*

1. La legge regionale 16 aprile 1998, n. 14, "Regolamento  
interno del Consiglio Regionale" è così modificata:

a) il comma 5 dell'art. 1 è abrogato.

b) il comma 7 dell'art. 12, è così sostituito:

"7. La carica di presidente di commissione permanente è  
incompatibile con quella di Presidente di altra commissione  
permanente."

*Carlo Ripa di Meana  
e  
Maurizio Donati  
Moreno Finamonti*